

Inadempimento contrattuale dovuto a colpa grave delle Poste Italiane SpA?

Trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale

di EVANDRO TESEI

Ecco un documento importante, al fine di contribuire alla conoscenza della azioni in corso riguardo ai servizi delle Poste Italiane SpA.

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Sezione VII Civile

Il giudice di pace avvocato Fabrizio Genovesi ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 87091 RG ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 87091 RG. contenzioso dell'anno dell'anno 2002 tra Marinelli aw.to Vittorio Amedeo domiciliato in Roma, viale Sirtori, 56 in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c.. attore

Posteitaliane spa, in persona legale rappresentante elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa, 190 presso l'avv. Roberta Aiazzi che la rappresenta e difende come da mandato in atti convenuta

FATTO

L'avv.to Marinelli, nel giudizio R.G. 58621/00 gdp di Roma, notificava -attraverso l'Ufficio presso la Corte di Appello di Roma - all'Amministrazione provinciale di Rieti atto di citazione per chiamata di terzo con raccomandata a.r. 00982747239 del 31.01.01. All'udienza del 12.03.01 il gdp eccepiva d'ufficio la nullità della notifica ex art. 160 c.p.c. non potendosi desumere dall'avviso di ricevimento il nominativo e la qualifica della persona che ne aveva curato il ritiro e disponeva la rinnovazione della notifica della citazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., avendo la precedente contravvenuto al disposto dell'art 7 co. 4 L. 20.11.82 n. 890. Avendo il rinnovo della notifica della citazione comportato un ritardo pregiudizievole ed un aggravio ingiustificato di spesa, l'avv.to Marinelli, con citazione notificata per l'udienza del 05.12.02, chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale dovuto a colpa grave delle Poste italiane spa, di conseguenza, ai sensi dell'art.1218 cc, dichiararla tenuta al risarcimento dei danni quantificati in via equitativa in Euro 1.000.00, oltre accessori. Si costituivano le Poste Italiane chiedendo nel merito di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, in quanto la convenuta non riscontra alcuna responsabilità nell'espletamento dei servizi postali fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dall'art. Dpr.156/73, che forma un corpo normativo costituente legge speciale che prevale e si sostituisce alla disciplina generale del Codice Civile.

DIRITTO

Le Poste Italiane spa succede con decorrenza 28.02.98 e per trasformazione dell'omonimo Ente pubblico economico a sua volta succeduto (L. 71/94) all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni facente parte del